

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il gestore deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

1. I gestori degli stabilimenti/attività dovranno operare nel pieno rispetto delle soglie di produzione o di consumo di cui all'allegato IV parte II alla parte V del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii. Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stesso stabilimento mediante anche uno o più impianti o macchinari o sistemi non fissi o operazioni manuali. In caso di superamento di tali soglie o di impossibilità di adempiere alle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione generale, dovrà essere preventivamente presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.
2. La progettazione dello stabilimento deve essere tale da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente. Nello svolgimento dell'attività, il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse e non, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecnologie disponibili.
3. L'adesione all'autorizzazione generale non può essere consentita in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii., nel caso in cui siano utilizzate nello stabilimento e/o nell'attività le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3/02/1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R 45, R 46, R 49, R 60, R 61e R68 e nel caso in cui nello stabilimento e/o nell'attività si siano superate le soglie di consumo di solventi previste alla parte II dell'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.
4. Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti emessi. A tal fine le bocche dei camini devono risultare di norma più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 metri. Le bocche dei camini situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitati devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta. L'ubicazione e la quota di tutte le emissioni devono comunque essere conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territorialmente competenti in materia di igiene e sanità pubblica.
5. In caso siano evidenziate comprovate problematiche di molestie olfattive il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, potrà imporre l'installazione di idoneo impianto di abbattimento.
6. Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate di norma all'esterno dell'ambiente di lavoro, previa adozione delle idonee tecniche di abbattimento, dove previste.
7. I camini aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e destinati a specifiche attività tra loro identiche devono essere convogliati in un solo punto. Ove non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, assicurare il convogliamento di tali emissioni, il gestore lo motiverà, ed in tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale saranno riferiti al complesso delle emissioni dello stabilimento e quelli espressi come concentrazione saranno riferiti alle emissioni dei singoli punti.
8. Il gestore potrà utilizzare esclusivamente i prodotti dichiarati in sede di adesione all'autorizzazione generale; se intende utilizzare prodotti diversi, dovrà inviare alla Regione ed al Dipartimento Provinciale ARPAC competente per territorio le schede di conformità e le schede tecniche dei nuovi prodotti. Inoltre, tali schede dovranno essere tenute in sede a disposizione degli Enti di controllo. La presenza, in eventuali controlli, di sostanze non previste nella comunicazione di adesione all'autorizzazione generale sarà ritenuta una modifica adottata senza la prescritta autorizzazione o comunicazione, e pertanto sanzionabile ai sensi dell'art. 279 del D.Lgs n 152/06 e ss.mm.ii..

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

9. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dello stabilimento così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

Qualora non esistano impianti di abbattimento di riserva e si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento alla Regione, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio, effettuando opportuna annotazione sull'apposito registro di seguito specificato. Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

10. In caso di cessazione dell'attività degli impianti autorizzati il gestore dovrà comunicarlo per iscritto alla Regione, al Dipartimento Provinciale ARPAC ed al Comune competenti per territorio indicando la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi, secondo le modalità previste dalla Legge.

Impianti di combustione

11. Tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento e tutti i combustibili ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto: dal D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.; alle prescrizioni indicate nei piani e programmi adottati ai sensi del D.Lgs. 155/10, nonché a quanto previsto al punto 12) della parte III dell'Allegato alla Delibera 4102/92 della Regione Campania e ss.mm.ii.

Stoccaggio

12. Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità, non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e non generi emissioni diffuse, è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, avente le caratteristiche riportate negli allegati tecnici dei sistemi di abbattimento. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

Criteri di manutenzione

13. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema aeraulico devono essere definite nella procedura operativa predisposta dal gestore ed opportunamente registrate (*vedi punto 25*).

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 13.1. manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza almeno quindicinale;
- 13.2. manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti presenti nello stabilimento (libretto d'uso /manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 13.3. controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
- 13.4. tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva (di cui al successivo punto 24).

Messa in esercizio e a regime

14. Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Regione, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

15. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, il gestore dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:

- descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga,
- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

16. In caso di stabilimento già in esercizio (rinnovo dell'adesione all'autorizzazione in via generale, adesione ad autorizzazione in via generale di impianto precedentemente non soggetto ad autorizzazione o sottoposto a diverso regime autorizzativo), il gestore non è tenuto alla comunicazione di cui al punto 14.

17. In caso di stabilimento precedentemente non soggetto ad autorizzazione il gestore dovrà trasmettere alla Regione e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio anche i rapporti di prova delle analisi effettuate entro i 90 giorni precedenti alla data di adesione all'autorizzazione in via generale.

18. Qualora, nei casi sopra citati, sia stato presentato un progetto di adeguamento il gestore dovrà trasmettere alla Regione e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio i relativi rapporti di prova, qualora previsti, entro 90 giorni dall'avvenuto adeguamento.

Modalità e controllo delle emissioni

19. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche CEN come recepite dalle norme UNI-EN o, ove queste non siano disponibili, dovranno essere quelli delle pertinenti ed aggiornate norme tecniche ISO oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dovranno essere quelli di cui alle pertinenti ed aggiornate norme tecniche nazionali o internazionali, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti (attualmente previsto dal metodo UNICHIM 158/1988).

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il Dipartimento ARPAC competente per territorio.

Si ricorda in ogni caso che:

- 19.1. i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonei contrassegni che riportino la stessa denominazione indicata nel quadro riepilogativo delle emissioni (E_n);
- 19.2. i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico;
- 19.3. il gestore dello stabilimento è tenuto ad eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini dell'esercizio del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti. I camini per lo scarico in atmosfera devono essere provvisti di idonee prese per la misura ed il campionamento degli effluenti a valle dei presidi depurativi installati e, laddove lo si ritenga opportuno, anche a monte degli stessi e devono essere posizionate in accordo con quanto indicato dalle vigenti norme UNI. Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, la piattaforma di lavoro deve essere conforme a quanto indicato dalle vigenti norme UNI. Devono inoltre essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con il Dipartimento ARPAC competente per territorio.

20. Dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.

Il campionamento deve permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa.

PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

21. I rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche, devono: essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti; pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla Regione, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio.

22. I controlli analitici delle emissioni atmosferiche devono essere eseguiti con cadenza triennale, se non diversamente disposto, a partire dalla data di messa a regime degli impianti. I relativi rapporti di prova devono: pervenire alla Regione e al Dipartimento ARPAC competente per territorio, entro un 30 gg dall'esecuzione delle precedenti analisi; essere tenuti nello stabilimento a disposizione dell'Autorità di controllo. Il mancato invio dei rapporti di prova o l'invio in ritardo rispetto ai termini previsti, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 279 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

23. Le schede tecniche, relative ai sistemi di abbattimento degli inquinanti, attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici, dovranno essere tenute nello stabilimento a disposizione dell'autorità di controllo.

24. I gestori delle attività devono adottare un apposito registro, redatto in conformità all'appendice 2 all'allegato VI parte V del D.lgs 152/06 vidimato dal STAP Ecologia e Tutela Ambiente o dall'Amministrazione Prov.le territorialmente competenti deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo, in cui devono essere annotati:

- le operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, del sistema di depurazione delle emissioni, guasti, malfunzionamenti ed interruzione dello stabilimento produttivo e, se presente, la data di sostituzione, la quantità e la tipologia del carbone attivo.

Tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento interessati alla manutenzione e tenuto a disposizione dell'Autorità competente per i controlli.

25. I rapporti di prova dei controlli triennali devono essere allegati al Registro degli autocontrolli, redatto in conformità all'appendice 1 all'allegato VI parte V del D.lgs 152/06 vidimato dal STAP Ecologia e Tutela Ambiente o dall'Amministrazione Prov.le territorialmente competenti, e resi disponibili agli organismi preposti al controllo, presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione trasmessa alla Regione per ottenere l'autorizzazione in via generale.

26. Data e ora previste per l'effettuazione dei controlli analitici triennali devono essere comunicate alla Regione ed al Dipartimento Provinciale ARPAC competente, con almeno 15 giorni di anticipo.

27. Il gestore deve conservare e mettere a disposizione dell'Autorità preposta al controllo, presso lo stabilimento, per almeno due anni, copia delle fatture di acquisto delle materie prime ed ausiliarie utilizzate, mettere a disposizione le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati dalle quali poter ricavare la quantità, tipologia e concentrazione dei solventi e le schede tecniche relative alle prescrizioni tecniche dell'attività e dei sistemi di abbattimento utilizzati.

28. I valori di emissione espressi in flusso di massa si riferiscono ad un'ora di funzionamento dello stabilimento nelle condizioni di esercizio più gravose.

29. Qualora ad uno stesso camino afferiscano, in momenti diversi, le emissioni provenienti da più fasi lavorative, le analisi dovranno essere rappresentative di ciascuna fase.

30. Il gestore avrà cura di compilare i quadri riepilogativi delle emissioni secondo gli schemi allegati. I flussi di massa espressi nel quadro riepilogativo delle emissioni si intendono complessivi per ogni singola attività/stabilimento, nel caso in cui siano presenti più camini appartenenti alla stessa attività/stabilimento dovranno essere computati sia i flussi di massa per singolo camino sia il flusso di massa complessivo.

QUADRO RIEPILOGATIVO EMISSIONI CONVOGLIATE

COME COMPILARE IL QUADRO RIEPILOGATIVO EMISSIONI CONVOGLIATE				
Parametri e valori			Indicare con E _n , dove n = 1, 2, 3, 4..., i punti di emissione convogliata.	
Emissione	Metodo		Spuntare la voce che interessa, per indicare se l'emissione rientra tra gli impianti e le attività contemplate dall'art. 272 comma 1 o 2 del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.	Spuntare la voce che interessa, per indicare che le variabili o i parametri di seguito riportati sono stati stimati (S) o misurati (M)
Ca mi no	Altezza dal suolo	m	Indicare l'altezza dello sbocco del camino rispetto al suolo	
	Altezza dal colmo		Indicare l'altezza dello sbocco rispetto al colmo del tetto	
	Geometria sezione		Indicare la geometria della sezione del camino (es. circolare, quadrata, ecc.) in corrispondenza dei fori di ispezione	
	Diametro o lati	m	Indicare la misura del diametro o dei lati (es. d=x - base=y - altezza=z)	
	Sezione	m ²	Indicare la superficie della sezione	
Im pia nto co mb us.	Combustibile		Indicare il/i combustibile/i utilizzato/i	
	Potenza termica	MW	Indicare la potenza termica nominale dell'impianto termico	
	Rilevatore in continuo		Indicare, se presente, il tipo di rilevatore in continuo	
Em issi one	Provenienza		Indicare da quale fase del ciclo produttivo è generata l'emissione	
	Frequenza	n/d	Se l'emissione del flusso è continua specificarlo, se discontinua indicare il numero di emissioni giornaliere	
	Durata	h/d	Indicare la durata dell'emissione in ore/giorno	
	Angolo del flusso	°	Indicare in gradi sessagesimali l'angolo che il flusso emissivo genera rispetto al suolo	
	Temperatura	°C	Indicare la temperatura delle emissioni nel camino	
	Velocità	m/s	Indicare la velocità delle emissioni nel camino	
	Portata	Nm ³ /h	Indicare la portata delle emissioni nel camino	
	Tenore vap aq	% (v/v)	Indicare il tenore volumetrico del vapore acqueo nell'emissione	
Tenore O ₂	% (v/v)	Indicare il tenore volumetrico di O ₂ nell'emissione		
MTD adottate			Indicare le migliori tecniche disponibili (MTD) adottate	
Piano Qualità dell'Aria			Indicare in quale zona è ubicato l'impianto rispetto alla Zonizzazione Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Regione Campania	
Georeferenziazione E _n			Georeferenziare in coordinate UTM dei punti di emissione	
Tenore O ₂ inq	% (v/v)	Indicare il tenore di O ₂ di riferimento adoperato per l'espressione della concentrazione degli inquinanti		
Tenore vap aq inq	% (v/v)	Indicare il tenore del vapore acqueo di riferimento adoperato per l'espressione della concentrazione degli inquinanti		
Inquinanti	Classe	Conc.ne (mg/Nm ³)	Fl. Massa (kg/h)	F. emiss. (g/m ²)
Indicare gli inquinanti presenti nelle emissioni	Specificare la classe di appartenenza degli inquinanti (vedi Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.)	Indicare la concentrazione degli inquinanti come previsto dall'art. 271 comma 11 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.	Indicare il flusso di massa degli inquinanti come previsto dall'art. 271 comma 11 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.	Indicare il fattore di emissione degli inquinanti come previsto dall'art. 271 comma 11 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
Somma delle classi come da All 1 parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.		somma delle concentrazioni come da All 1 parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.	somma dei Flussi di massa come da All 1 parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.	

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE EMISSIONI DIFFUSE

COME COMPILARE QUADRO RIEPILOGATIVO EMISSIONI DIFFUSE		
Parametri e valori.		Indicare con P _n , dove n = 1, 2, 3, 4..., i punti di emissione diffusa.
		Spuntare la voce che interessa, per indicare che le variabili o i parametri di seguito riportati sono stati stimati (S) o misurati (M)
Provenienza		Indicare da quale fase del ciclo produttivo è generata l'emissione
Frequenza	n/d	Se l'emissione del flusso è continua specificarlo, se discontinua indicare il numero di emissioni giornaliere
Durata	h/d	Indicare la durata dell'emissione in ore/giorno
MTD adottate		Indicare le MTD adottate
Piano Qualità dell'Aria		Indicare in quale zona è ubicato l'impianto rispetto alla Zonizzazione Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell'Aria Regione Campania
Georeferenziazione P_n		Georeferenziare in coordinate UTM i punti di emissione diffusa
Inquinanti	Classe	Concentrazione
		(mg/Nm ³)
Indicare gli inquinanti presenti nelle emissioni diffuse	Specificare la classe di appartenenza degli inquinanti (vedi Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.)	Indicare la concentrazione degli inquinanti come previsto dall'art. 271 comma 11 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.